TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE CIVILE

Ricorso ex art. 700 c.p.c. nell’interesse di:

Lucio Claudio PAROLIN nato a Milano il 22 giugno 1946 C.F. PRLLCL46H22F205J residente in Milano Piazzale Segrino 1

E

Associazione *Movimento Libere Discipline Bio Naturali*, corrente in Milano Piazzale Segrino 1, C.F. 97677080158, in persona del Presidente e legale rappresentante Sig. Lucio Claudio Parolin

ENTRAMBI elettivamente domiciliati presso lo Studio dell’Avv. Maurizio VECCHIO in Torino, Via Sant’Anselmo 8, che li rappresenta e difende per procura in calce al presente atto,

L’Avv. Maurizio VECCHIO del foro di Torino (C.F. VCCMRZ61B21L219O - P.I. 10559910012 ) iscritto all’Ordine degli Avvocati di Torino indica quale indirizzo di posta elettronica certificata : mauriziovecchio@pec.ordineavvocatitorino.it

RICORRENTINEI CONFRONTI DI

Comitato Tecnico Scientifico DBN, corrente in Milano Via Melchiorre Gioia 2, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore , di seguito anche CTS

CONVENUTO

§§§§§§§

Il presente ricorso cautelare è finalizzato alla richiesta di inefficacia:

1. del provvedimento disciplinare (sanzione della sospensione di anni due dalle attività del Comitato) emesso da un Ente Consultivo istituito dalla Regione Lombardia con propria legge Regionale nei confronti di un componente di detto Ente (l’associazione *Movimento Libere DBN) . Provvedimento emesso in data 11 ottobre 2017 e ricevuto in data 20 ottobre 2017*
2. dell’ulteriore provvedimento disciplinare emesso dal medesimo Ente nei confronti del Presidente dell’Associazione predetta, Sig. Lucio Claudio PAROLIN consistente nella sospensione per anni due dal Registro Regionale degli operatori in Discipline Bio Naturali. Provvedimento emesso in data 11 ottobre 2017 e ricevuto in data 20 ottobre 2017

Al fine di correttamente individuare gli atti oggetto del presente procedimento e la loro natura, nonché l’ambito procedurale e sostanziale dell’intera vicenda è indispensabile preliminarmente chiarire la fonte normativa istitutiva dell’ Ente Consultivo denominato “Comitato Tecnico Scientifico DBN “ e la sua regolamentazione

Il primo elemento normativo è costituito dalla Legge Regionale della Lombardia n. 2 del 2005 titolata *“Norme in materia di discipline bio naturali “*

La sopracitata legge lombarda, proprio all’art. 1 – comma 1, precisa che “*La presente legge ha lo scopo di valorizzare l’attività degli operatori in discipline bio-naturali, al fine di garantire una qualificata offerta delle prestazioni e dei servizi che ne derivano.*”

Al fine di evitare profili di illegittimità costituzionale per aver istituito una nuova figura professionale con possesso di requisiti vincolanti, all’articolo 2, comma 3, a proposito dell’istituzione del Registro degli operatori in discipline bio-naturali, si chiarisce: “*L’iscrizione nel registro non costituisce comunque condizione necessaria per l’esercizio dell’attività sul territorio regionale da parte degli operatori*”.

Accanto al Registro degli operatori in dbn, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse discipline, all’art. 3 è previsto anche un Registro degli enti di formazione, istituito presso la Giunta regionale, l’iscrizione nel quale “(…) costituisce condizione per l’accreditamento degli enti di formazione in discipline bio-naturali, pubblici e privati, in possesso degli standard qualitativi e dei requisiti organizzativi stabiliti in ambito regionale, nonché per il riconoscimento dei precorsi formativi gestiti dagli enti medesimi.”

Al fine di realizzare, in concreto, la valorizzazione e la qualificazione delle prestazioni in dbn, sono previsti dalla legge lombarda degli organi consultivi e precisamente (art. 4, in sintesi):

1 La Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali (ex legge regionale n. 7 del 14.04.2004);

2 Il Comitato Tecnico Scientifico (per le dbn), composto da un rappresentante di ogni associazione di operatori in dbn operante da almeno un anno sul territorio regionale e da un rappresentante di ogni ente di formazione in dbn che abbia organizzato corsi della durata di almeno un anno. In particolare al Comitato spettano i seguenti compiti:

– proporre i contenuti dei programmi dei percorsi formativi nelle diverse discipline;

– elaborare i criteri di valutazione dei percorsi formativi e dei programmi di aggiornamento degli enti di formazione;

– partecipare alla definizione dei requisiti per l’iscrizione nei registri di cui agli art. 2 e 3;

– valutare le domande di iscrizione.

La legge aggiunge poi la previsione della promozione di “Intese Interregionali” per il reciproco riconoscimento dei percorsi formativi (art. 5) e norme di “salvaguardia” degli operatori formatisi prima dell’entrata in vigore della legge (art. 6), forme di “intervento regionale” volte a favorire le associazioni tra operatori in dbn (art. 7) e “norme finanziarie” per la copertura delle spese del Comitato (art. 8).

In seguito all’entrata in vigore della legge sopra riassunta, il Comitato Tecnico Scientifico composto da rappresentanti degli enti di formazione in dbn e delle associazioni (professionali) degli operatori, ha approvato:

1 Un “Regolamento concernente le modalità di funzionamento (interno) del Comitato Tecnico Scientifico”; il Regolamento è stato poi modificato nel 2014

2 Un “Codice di auto – disciplina”;

3 Una “Carta etica degli enti di formazione in dbn”;

4 Un “Codice deontologico dell’operatore in dbn”;

5 I “Profili e Piani dell’Offerta Formativa in Discipline Bio-Naturali”.

Particolarmente significativo, perché frutto di ampie discussioni in tavoli di lavoro raggruppanti molti operatori del settore, è proprio il documento citato al punto “5”, e cioè i “*Profili e Piani dell’Offerta Formativa per Operatori in Discipline Bio-Naturali definiti dal Comitato Tecnico delle DBN in attuazione della Legge della Regione Lombardia 2/2005 – Norme in Materia di Discipline Bio-Naturali”*, 29 giugno 2009.

Il documento riporta, per quanto di rilievo ai fini del presente ricorso, il codice di autodisciplina dei componenti il CTS, il Codice deontologico dell’operatore e la Carta Etica degli Enti di Formazione.

§§§§§§§

Poiché l’oggetto del presente ricorso attiene - come già evidenziato - alla declaratoria di inefficacia del provvedimento disciplinare irrogato dal CTS (Comitato Tecnico Scientifico) nei confronti dei ricorrenti, assumono specifico valore i seguenti documenti interni all’Ente Consultivo:

1. Il regolamento concernente le modalità di funzionamento del Comitato. Ivi viene previsto che il Comitato è composto: i) dall’Assemblea dei Membri ; ii) dal Consiglio Direttivo; iii) dal Presidente; iv) dal Collegio dei Probiviri . A sua volta il Consiglio direttivo delibera sui provvedimenti disciplinari e “*rinvia al Collegio dei Probiviri l’esame dei casi attinenti alla sfera deontologica, etica e morale e delibera i provvedimenti necessari” .* Sempre il medesimo regolamento (art. 2 lettera i ) prevede che i provvedimenti disciplinari dovranno essere ratificati dall’Assemblea del CTS nella prima assemblea successiva)
2. Le norme di funzionamento del Collegio dei Probiviri. Ivi viene previsto che nell’ambito di una procedura disciplinare il Collegio procede ad una istruttoria, raccoglie tutti i documenti utili ivi compresa una memoria della persona oggetto dell’istruttoria. Entro 60 giorni il Collegio dei Probiviri deve terminare l’istruttoria assumendo i provvedimenti necessari: l’archiviazione del caso ovvero la proposta di una sanzione disciplinare

Gli atti su indicati rilevano sotto il profilo procedurale e di attività degli Organi, mentre sotto il profilo sostanziale assumono valore, ai fini del presente ricorso, le seguenti delibere interne:

1. Il Codice di autodisciplina del Comitato . Il Codice regola le condotte alle quali deve attenersi ciascun componente dell’Ente e, per quanto di rilievo ai fini del presente ricorso, l’art. 7 precisa: *Eventuali inadempienze di uno o più articoli della presente Carta etica potranno essere segnalate al Consiglio direttivo che, vagliata l’istanza, potrà, se del caso, trasmetterla ai competenti organi regionali per i relativi provvedimenti*
2. La Carta Etica degli Enti di Formazione.
3. Il Codice deontologico dell’operatore in discipline bio naturali. Il Codice regola le condotte alle quali deve attenersi ciascun operatore del Settore. Nell’ambito di tale codice non è contenuta alcuna norma disciplinare o sanzionatoria e tanto meno vengono precisate le conseguenze rispetto alla inosservanza delle regole dettate

§§§§§§§§

Analizzato il quadro normativo e regolamentare è ora possibile considerare i fatti principali connessi alla vicenda oggetto del procedimento.

In data 10 gennaio 2017 si riunisce il Collegio dei Probiviri, quale organo del CTS, avente il seguente Ordine del Giorno: *Questione AKSI*

Come si evince dal Verbale “*la delicata questione si riferisce al comportamento eticamente scorretto e diffamatorio nei confronti di AKSI da parte del Movimento Libere Discipline Bio naturali a firma Claudio PAROLIN “.*

Il Verbale prosegue dando atto dell’acquisizione di documentazione trasmessa dal Presidente del CTS Sig. Sammaciccia per “l’analisi del caso”

Esaminata la documentazione, uno dei membri del Collegio (Sig. Gattini ) propone di sentire il Sig. Parolin come testimone. A fronte di tale richiesta il Presidente, Sig.ra Fiorella Capuzzo precisa che le norme regolamentari non prevedono l’audizione degli interessati ma “*solamente la possibilità di avere una memoria della persona oggetto dell’istruttoria”.*  Ma, sempre secondo il Presidente del Collegio non è nemmeno necessario acquisire tale memoria in quanto “*la e-mail inviata da Parolin, in qualità di Presidente del Movimento Libere Discipline Bio naturali, è già probante del comportamento eticamente e deontologicamente scorretto posto in essere “*

A questo punto della riunione viene ravvisata la violazione dell’art. 1 del Codice di autodisciplina del Comitato e dell’art. 3 del Codice deontologico dell’Operatore in discipline bio naturali ed approvata la sanzione di un anno di sospensione per il Movimento Libere DBN che per il Suo presidente Sig. Lucio Claudio Parolin

A completare il desolante quadro procedurale che emerge dal citato verbale (icto oculi illecito prima ancora che illegittimo ) vi è una circostanza di non scarsa importanza: la riunione del Collegio dei Probiviri è avvenuta all’insaputa del Sig. Lucio Claudio PAROLIN che non ha mai avuto alcuna conoscenza del procedimento disciplinare medesimo e di alcuna contestazione.

Al di là del merito dei fatti asseritamente commessi dal Sig. Lucio Claudio Parolin (*nel verbale non ve ne è menzione ) e* per i quali si riserva un apposito capitolo (*tanto è abnorme il rapporto fra fatto ed ipotetica violazione )* impongono attenzione le macroscopiche e, per certi versi, incredibili violazioni procedurali:

1. Il Collegio dei Probiviri, contrariamente a quanto previsto nel suo regolamento di funzionamento, ha omesso ogni attività istruttoria
2. Il Collegio dei Probiviri, contrariamente a quanto previsto nel suo regolamento di funzionamento, ha omesso di richiedere una memoria difensiva al Sig. Lucio Claudio Parolin
3. Il collegio dei Probiviri ed il Presidente del CTS (Sig. Sammaciccia) hanno omesso di considerare quanto previsto dall’art. 7 del Codice di Autodisciplina che impone al Consiglio Direttivo di vagliare la violazione ed informarne gli organi regionali competenti per i relativi provvedimenti (ciò a prescindere dalla circostanza che nessuno regolamento interno individua “gli organi regionali competenti” e tanto meno i provvedimenti che questi ultimi potrebbero irrogare)

Nonostante dette violazioni in data 18 gennaio 2017 il Comitato, nella persona dell’allora Presidente Sig. Franco Sammaciccia, inviava formale comunicazione al Sig. Lucio Claudio Parolin quale Presidente del Movimento libere DBN rappresentando che il Consiglio Direttivo del Comitato , in accoglimento alla proposta unanime del Collegio dei Probiviri, ha applicato la sanzione della *sospensione per il periodo di un anno nei suoi confronti per:*

*...il comportamento eticamente scorretto e diffamatorio nei confronti di AKSI...da lei tenuto nell’invio ai soci AKSI della e mail redatta e inviata il 17 settembre 2016 in merito al rinnovo tessera movimento libere DBN e coperture assicurativa...” Questo comportamento è in contrasto con il Codice deontologico dell’Operatore in discipline bio naturali che sancisce all’art. 1 che l’operatore in DBN mantiene un comportamento giusto e leale con tutti (soprattutto con i propri soci operatori), siano essi clienti, collaboratori, colleghi o terzi in generale, evitando tutto quanto possa pregiudicare la reputazione personale e della categoria e all’art. 3 che “i rapporti con i colleghi devono essere improntati alla massima correttezza e solidarietà professionale”*

Non può sfuggire come il Presidente, Sig. Franco Sammaciccia, abbia commesso un ulteriore incomprensibile e grave errore anche solo nel leggere il verbale a lui trasmesso dal Collegio dei Probiviri.

Infatti il Collegio dei Probiviri ha ritenuto che si sia stato violato (*senza specificare da chi: se dal Sig. Parolin o dall’Associazione di cui il medesimo è presidente!)* il Codice di Autodisciplina del Comitato all’art. 1 e quello deontologico dell’operatore in discipline bio naturali all’art. 3 , mentre il Consiglio Direttivo ha ritenuto che sia stato violato il solo codice deontologico dell’operatore in discipline bio naturali agli artt. 1 e 3

Quanto sopra a prescindere dalla circostanza che il Collegio dei Probiviri ed il Consiglio Direttivo del Comitato hanno omesso di specificare il fatto imputato al Sig. Claudio Parolin o al Movimento di cui è Presidente: la pretesa condotta diffamatoria non è qualificata e non è descritto, nemmeno approssimativamente, quali espressioni avrebbero il contenuto denigratorio.

Non ultimo il Consiglio Direttivo ha *dimenticato* di far ratificare il provvedimento all’Assemblea del Comitato (come previsto dal regolamento del Comitato all’art. 2 lettera i)). Violazione drammaticamente aggravata dalla circostanza che proprio il Sigr Josè Bellesini (presidente AKSI ) era all’epoca vice presidente del Consiglio Direttivo in palese conflitto di interessi.

Alla luce di una complessiva condotta palesemente discriminatoria, il Sig. Lucio Claudio PAROLIN con comunicazione del 20 febbraio 2017 contestava ciascuno dei profili su indicato formulando specifica richiesta di accesso alla documentazione

La richiesta rimaneva priva di riscontro ed i ricorrenti chiedevano l’intervento del Difensore Civico Regionale. Ma solo in data 6 aprile 2017 giungeva una prima risposta da parte del legale incaricato dal Comitato. Il contenuto di tale comunicazione rivela (sempre che ve ne sia ancora necessità di dimostrazione) la grave malafede e l’intento palesemente discriminatorio e lesivo nei confronti del Sig. Lucio Claudio Parolin da parte - non del Comitato quale autonoma persona giuridica - ma da parte dei suo componenti ( Consiglio Direttivo e Collegio dei Probiviri ). In tale missiva si precisa, infatti, che al Sig. Lucio Claudio PAROLIN non sarebbe stata applicata una sanzione disciplinare bensì la misura cautelare della sospensione. Non è dubbio che chiunque possa difendersi nel modo che ritiene opportuno, ma il pregio giuridico di una tale affermazione non è nemmeno da commentare: inequivocabilmente nel mese di gennaio 2017 è stata applicata una sanzione disciplinare come emerge dal testo del verbale del Collegio dei Probiviri e dalla comunicazione di applicazione della sanzione disciplinare. E come pure emerge dalla comunicazione 22 febbraio 2017 che il Presidente del CTS, sig. Franco Sammaciccia, si è affrettato ad inviare a tutti i membri del Comitato rappresentando l’avvenuta applicazione della sanzione. L’argomento non necessita di ulteriori specificazione poiché, diversamente, si dovrebbe porre in discussione il senso compiuto delle parole e del loro significato. Continuare a sostenere una tale assurda tesi in giudizio costituirebbe un caso accademico di responsabilità aggravata.

Con due distinte comunicazioni, del 26 aprile 2017 e del 12 maggio 2017 , l’Ufficio del Difensore Civico Regionale - che pure non poteva nemmeno considerare seriamente e fondatamente la fantasiosa tesi della sospensione cautelare - rappresentava al Comitato Tecnico Scientifico:

1. L’illegittimità del rifiuto alla consegna degli atti richiesti dal Sig. Lucio Claudio PAROLIN
2. L’illegittimità della sanzione disciplinare applicata in quanto in violazione dei più elementari principi del diritto di difesa e di contraddittorio dell’incolpato.

In data 11 maggio 2017 il legale del Sig. Lucio Claudio PAROLIN replicava alle incredibili affermazioni del CTS e del Collegio dei Probiviri precisando, ancora, una volta l’illiceità delle condotte.

In questo contesto il CTS evidenziava un ulteriore singolare irregolarità: l’incompetenza dell’Istituzione regionale a trattare, in via conciliativa, la questione. L’eccezione - se tale può essere definita una lamentela formulata nell’ambito di una attività conciliativa - è giuridicamente infondata.

La legge Regionale 6 dicembre 2010 n. 18 (evidentemente non conosciuta dai convenuti) recita all’art. 9

*Il Difensore interviene nei confronti della Regione e degli enti del sistema regionale, nonché nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici regionali ai sensi della legislazione regionale vigente e delle concessioni o convenzioni di gestione.*

*2. Il Difensore può intervenire anche nei confronti dei comuni, delle comunità montane e delle province, dei concessionari o gestori di servizi pubblici locali siti sul territorio lombardo quando previsto dalla legge.*

*3. Il Difensore può intervenire, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge statale, nei confronti degli uffici periferici dello Stato e dei concessionari o gestori di servizi pubblici nazionali.*

*4. Le amministrazioni e gli altri soggetti nei cui confronti il Difensore interviene sono tenuti a prestare leale collaborazione e ad agevolarne il compito per il raggiungimento delle finalità della presente legge.*

Per poter negare la competenza del Difensore Civico il CTS dovrebbe affermare di non essere un Ente (consultivo) istituito dalla Regione.

Al di là dei profili di assoluta inconsistenza della eccepita incompetenza del Difensore Civico Regionale è certo che il Comitato ed il Collegio dei Probiviri, nella espressione dei loro rappresentanti ed attori, abbiano tenuto una condotta gravemente contraria ai principi di “leale collaborazione” e di “agevolazione” delle funzioni dell’Istituzione Regionale:

1. In data 11 maggio 2017 - come risulta dalla comunicazione del legale del Sig. Lucio Claudio PAROLIN - i citati organismi ( Consiglio Direttivo e Collegio dei Probiviri ) non avevano ancora adempiuto al più elementare dei loro doveri: mettere a disposizione l’intera documentazione relativa alla posizione del ricorrente
2. In data 25 maggio 2017 il Collegio dei Probiviri inviava una comunicazione di avvio di istruttoria nel procedimento disciplinare nel quale il Sig. Lucio Claudio PAROLIN era stato cautelativamente sospeso per un anno; seguita dalla richiesta di una memoria da parte del delegato del Collegio dei Probiviri

L’oggetto di tale comunicazione è il seguente: *comunicazione avvio istruttoria - proposta di intervento sanzionatorio - sospensione cautelare per un anno ex art. 5 per il Movimento ...e per l’operatore ...Sig. Claudio Parolin*

Il contenuto è invece cosi sintetizzabile: *con la presente si comunica l’avvio dell’istruttoria ex art. 4 ...a tal proposito si invita la S.V. a presentare eventuale memoria difensiva ...si informa che il Collegio dei Probiviri ha delegato all’unanimità quale referente...*

All’evidenza:

1. Il Collegio dei Probiviri omette, ancora una volta, di formulare una contestazione.
2. A rigor di logica - oltre che di provvedimenti interni - l’istruttoria non può ritenersi avviata il 25 maggio 2017, dovendosi intendere avviata almeno da data antecedente o coeva al 10 gennaio 2017 (data di prima riunione del Collegio). Ciò sempre che al 10 gennaio 2017 sia stata comminata una sospensione cautelare e sempre che di tale cautela sia competente il Collegio dei Probiviri posto che il citato regolamento non chiarisce se la proposta di sospensione debba pervenire dal Collegio dei Probiviri o costituisca una competenza autonoma del Consiglio Direttivo
3. Ai sensi di quanto previsto dal regolamento di funzionamento del Collegio dei Probiviri l’istruttoria dovrebbe avere durata massima di 60 giorni

Questa condotta si inserisce come un ulteriore tassello che completa il quadro delle azioni discriminatorie e sleali poste in essere dal Consiglio Direttivo del CTS e dal Collegio dei Probiviri.

1. Discriminatorie perché, in assenza di malafede, sarebbe stato più semplice (oltre che logico) annullare il provvedimento originario e consentire al Sig. Lucio Claudio Parolin di apprestare una adeguata difesa. Al contrario l’intento discriminatorio è di evidenza: evitare la partecipazione del Sig. Lucio Claudio Parolin e della Associazione di cui è Presidente alle elezioni del successivo mese di luglio.
2. Sleale perché in palese violazione a quanto previsto dall’art 9 ultimo comma della Legge Regionale 2010 n. 18

La risposta inviata in data 5 giugno 2017 dal Sig. Claudio Parolin è precisa e legittimamente risentita.

1. Avete letto la comunicazione del Difensore Civico Regionale della Lombardia? Lo avete capito o ve lo devo spiegare? Il Difensore Civico nella raccomandata del 12/05/2017 ha scritto: “*il procedimento di che trattasi è illegittimo per violazione del principio fondamentale del contraddittorio, sì da renderne necessario l'annullamento.”* È chiaro cosa vuol dire?

E ancora: “*ritiene che il procedimento disciplinare sia da annullare per violazione del principio del contraddittorio e debba essere ripetuto.”* È chiaro cosa vuol dire?

Ve lo spiego: vuol dire che quello che avete fatto, Collegio dei Probiviri e Consiglio Direttivo congiuntamente, è illegittimo, va annullato e deve essere ripetuto. Quindi la sospensione del Movimento Libere DBN per un anno dalle istanze del CTS e la cancellazione dell’operatore claudio Parolin dal Registro Regionale Operatori vanno revocati (con comunicazione mediante lettera raccomandata a.r. e comunicazione a tutti i membri del CTS e a tutti gli operatori e gli enti di formazione iscritti ai Registri Regionali con le stesse modalità utilizzate per comunicare a suo tempo i provvedimenti). Magari con tanto di scuse!

Non che cercate maldestramente di sanare le *“illegittimità*” chiedendo a giochi fatti al sottoscritto una “memoria” che farete finta di prendere in considerazione per formalizzare la decisione e chiudere “felicemente” la pratica. Pertanto resto in attesa che la procedura sia espletata correttamente, possibilmente prima della scadenza elettorale.

1. Nella raccomandata pervenutami da M.me Capuzzo si reitera la “furbata” rappresentata dal tentativo di trasformare la “sospensione per un anno” in “sospensione cautelare per un anno ex art. 5”. Pur capendo benissimo che è solo una maldestra operazione consigliatavi dal vs. avvocato per cercare di mettere una foglia di fico sull’operato definito “illegittimo” dal Difensore Regionale, chiarisco la vicenda in modo, spero, definitivo:
2. Le “norme per il funzionamento del Collegio dei Probiviri…” all’art. 5 “sanzioni” prevede la possibilità per il C.d.P. di proporre quattro tipi di provvedimento: richiamo, diffida, sospensione e espulsione.
3. In caso di proposta di espulsione fatta propria dal Consiglio Direttivo la decisione spetterà all’Assemblea Plenaria a cui il Consiglio Direttivo presenterà la proposta nella prima riunione utile.
4. Solo in questo caso è possibile ricorrere, da parte del Consiglio Direttivo, ad una sospensione cautelare; e solo per il periodo di attesa per la prima riunione utile dell’Assemblea Plenaria (e non certo per un anno).

Tutto ciò è descritto nell’art. 5 al punto c) sospensione e ribadito al punto d) espulsione.

Nella raccomandata del Consiglio Direttivo del 18 gennaio il provvedimento è chiaramente dichiarato in quanto: *“intervento sanzionatorio di sospensione per il periodo di un anno”*; non esiste alcun riferimento a un “*provvedimento di sospensione cautelare”.* Né avrebbe potuto esserci visto che non c’è stata alcuna proposta di espulsione da riportare all’Assemblea Plenaria, unica situazione che avrebbe potuto originare una sospensione cautelativa nel periodo necessario alla convocazione dell’assemblea stessa.

Per cui diffido Fiorella dal portare avanti questo tentativo di intorbidire le acque che già il ns. avvocato ha smascherato nella sua risposta dell’11 maggio.

1. Non penso di dovermi difendere da nulla vista la pochezza delle accuse del Bellesini (a distanza di oltre 6 mesi non risulta ancora nessuna imputazione a mio carico nel casellario giudiziario, segno evidente dell’inconsistenza delle accuse destinate ad archiviazione d’ufficio), ma vogliamo entrare nel merito e devo rispondere alle accuse, occorre che mi sia fornita la documentazione che il Bellesini ha portato a mio carico. Allegata alla vs. richiesta ho trovato solo il verbale del Collegio dei Probiviri del 10 gennaio e nessuna documentazione relativa a tutto quel che ha portato alla riunione stessa e che il Collegio ha esaminato in quella sede. Penso una richiesta del Bellesini, una lettera del Consiglio Direttivo ecc. Se non conosco le motivazioni con cui il Bellesini ha richiesto un provvedimento disciplinare (e che tipo di provvedimento) e le considerazioni che hanno portato il Consiglio Direttivo ad appoggiare la richiesta, come posso entrare nel merito?

Ho il sospetto che Bellesini abbia presentata la vicenda in modo parziale omettendo di presentare gran parte della documentazione e traendo così in inganno il C.d.P. e il C.D. stesso. Ma solo se sono messo a conoscenza di cosa il Bellesini abbia dichiarato e documentato resto impossibilitato a intervenire.

1. Già dal verbale comunque si possono ravvisare un atteggiamento preconcetto e vessatorio (o di totale ignoranza della normativa) della presidente Capuzzo; quando “Gattini propone di sentire Parolin…” la Capuzzo “specifica che l’art. 4 …… prevede solamente la possibilità di avere una memoria della persona...".

Ignoranza colpevole o malafede da parte della Capuzzo perché l’art. 4 non “prevede solo la possibilità” ma richiede una istruttoria in cui la memoria è parte indispensabile. Quindi almeno la memoria è obbligatoria e nessuno e niente vieta una convocazione della persona per un miglior comprensione della controversia. È il diritto al contradditorio nella sua piena espressione che il Difensore Regionale dichiara essenziale anche se non fosse previsto dal regolamento

*“L'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia (si vedano, ad esempio, le sentenze 18.9.2014 n. 19667 e 19668 del 2014 delle SS.UU. della Corte di cassazione) sostiene che il contraddittorio endoprocedimentale deve ritenersi, anche in assenza di una espressa previsione normativa, "un elemento essenziale e imprescindibile " del* giusto *procedimento.”*

1. Mi permetto di segnalarvi un altro aspetto di mancato rispetto delle norme che regolano la vita del CTS; faccio riferimento a quanto stabilito dall’art. 6 “Corresponsabilità dell’Ente”. Anche in questo caso avete dimostrato nella procedura adottata in gennaio. L’Ente coinvolto, in questo caso il Movimento Libere DBN avrebbe avuto 3 mesi di tempo per dissociarsi dal mio comportamento criminoso. Quindi compito di un C.d.P. consapevole dei propri doveri e rispettoso dei diritti del cittadino avrebbe dovuto segnalare la sanzione (ancorché illegittima) agli organai di governo del Movimento e invitarli a operare le sue scelte. Procedura e diritti non rispettati.
2. Concludo prevenendo eventuali tentativi di cercare scappatoie nelle contraddizioni esistenti tra le procedure previste dalle norme che disciplinano il funzionamento del C.d.P. e quelle contenute dal regolamento del CTS. Vi segnalo, casomai vi venisse la tentazione, che l’art. 8 Norme transitorie prevede la “prevalenza” dei contenuti delle “norme”, approvate dall’Assemblea Plenaria posteriormente, sui contenuti del “regolamento” e la validità dei primi in quanto il regolamento del C.d.P: approvato dall’Assemblea Plenaria in momento successivo, *“costituisce integrazione, estensione e completamento al Regolamento del CTS”.*

Concludendo:

1. Restiamo in attesa di una comunicazione che riconosca l’illegittimità dei provvedimenti sanzionatori ai miei danni e ai danni del Movimento e che tale riconoscimento sia comunicato nelle dovute forme a tutti i membri del CTS e a tutti gli iscritti ai Registri Regionali.
2. Restiamo in attesa della documentazione completa presentata dal Bellesini a sostegno delle accuse a carico di Parolin e del Movimento per poter intervenire nel merito dopo quanto previsto al punto a)
3. Restiamo in attesa di un invito ad un incontro con il Collegio dei Probiviri per esplorare la possibilità di trovare soluzioni che permettano la chiusura di questa penosa vicenda con il minor danno possibile per il CTS e le DBN. La tutela delle DBN è al centro delle ns. preoccupazioni e pensiamo che dovrebbe costituire, al di là di tutto, la preoccupazione suprema anche per il C.d.P.

Milano, 05/06/2017

Con successiva comunicazione del 29 giugno 2017 il Collegio dei Probiviri lamenta nei suoi confronti la natura ingiuriosa, diffamatoria e denigratoria della su riportata comunicazione ed avvia una nuova istruttoria disciplinare nei confronti del Sig Lucio Claudio Parolin sulla quale riserva di decidere lo stesso Collegio che è pure parte lesa (con buona pace del significato della parola Probiviri )

Al di là della circostanze che è assai arduo comprendere come possa essere diffamatoria una comunicazione che riporta i fatti e l’evidente malafede con la quale ha agito il Collegio dei Probiviri ed il Consiglio Direttivo del CTS ancora una volta l’Organo arbitrale del CTS omette di chiarire ed indicare quali espressioni debbano intendersi diffamatorie e denigratorie.

Nonostante ciò il Sig. Lucio Claudio PAROLIN ribadisce ancora una volta la necessità di avere le necessarie contestazioni per difendersi nonché la documentazione già richiesta nel mese di febbraio 2017

"Per tutti questi motivi mi trovo impossibilitato a presentare la memoria difensiva che presenterò volentieri (e porterò elementi che sicuramente dimostreranno la inconsistenza delle accuse di Bellesini) quando:

1) il provvedimento di sospensione per un anno sarà annullato e sarò reintegrato nel Registro Regionale Operatori.

2) l'oggetto della richiesta di memoria difensiva sarà chiarito per quello che deve essere, ovvero o la proposta di espulsione di Bellesini avanzata il 14 ottobre al Consiglio Direttivo del CTS o la proposta di sospensione di un anno risultante dal verbale del C.d.P. (la mancanza dei 2 documenti citati in c) rende impossibile ricostruire la concatenazione delle proposte e dei provvedimenti). In realtà se il procedimento illegittimo sarà annullato come deve essere, l'oggetto della richiesta dovrà per forza essere la richiesta di espulsione del Bellesini se recepita e trasmessa dal Consiglio Direttivo del CTS.

3) la documentazione richiesta in c) mi sarà pervenuta.

4) il C.d.P. si impegnerà a valutare serenamente e senza preconcetti la memoria difensiva e la documentazione relativa comportandosi da ente super partes come dovrebbe essere, senza anticipare *"ferme contestazioni".*

In data 25 luglio 2017 il Collegio dei Probiviri con un articolato verbale: I) motiva, evidentemente a sé stesso, la rilevanza disciplinare di circostanze e fatti mai comunicati al Sig. Lucio Claudio Parolin : II) rappresenta la lesione da esso stesso subita .

In conclusione - e senza che nemmeno un *velato pensiero* di incompatibilità sorga in capo ai componenti probiviri - suggeriscono il raddoppio della sanzione della sospensione (fatta salva la *magnanimità* di considerare nel computo *la pena* già scontata dal *condannato)*

In data 20 ottobre 2017 viene comunicata (con missiva datata 11 ottobre 2017 ) al Sig. Parolin Lucio Claudio la sospensione biennale senza che nemmeno il redattore della missiva si preoccupi di specificare “per quali violazioni” è stata comminata la sospensione biennale. Per sicurezza (restando sconosciuta la ragione ) il CTS invia al Sig. Claudio Parolin due comunicazioni che tra loro hanno poche differenze. Presumibilmente nelle intenzioni dello scrivente si voleva far riferimento al Sig. Claudio Parolin ed all’Associazione da lui presieduta. Ma il profilo rimane semanticamente oscuro.

In questo quadro deve infine rilevarsi che in data 3 ottobre 2017 il Difensore Civico nel corso di un incontro con le parti tenta ancora di raggiungere una conciliazione rappresentando la condotta gravemente irrispettosa dei più elementari diritti di difesa Ma il CTS - la cui unica difesa è quella di trincerarsi dietro una presunta incompetenza e la natura cautelare della sospensione irrogata a gennaio 2017 - omette di riferire: i) che in data 25 luglio 2017 si era riunito il Collegio dei Probiviri; ii) che in data 11 settembre si era riunita l’Assemblea per approvare la sospensione biennale del Sig Claudio PAROLIN.

*De iure condendo* deve essere precisato che per i fatti oggetto della prima sospensione il Presidente della AKSI ha proposto atto di denuncia querela nei confronti del Sig. Claudio Parolin. Nel procedimento è intervenuta richiesta di archiviazione da parte della Procura della Repubblica di Milano.

THEMA DECIDENDUM E FUMUS BONI IURIS

Deve essere preliminarmente chiarito - in diritto - che oggetto del presente procedimento cautelare non è - e nemmeno può giuridicamente esserlo - il merito delle (ignote) contestazioni formulate al Sig. Claudio Parolin e la loro rilevanza disciplinare. Le regole che un determinato gruppo di consociati stabilisce per la propria organizzazione e per gli scopi della loro azione appartengono alla loro autonomia privata e rilevano avanti l’Autorità Giudiziaria : i) per la violazione da parte di uno o più consociati; ii) per la violazione di norme imperative, di ordine pubblico o principi costituzionali. Nondimeno gli specifici fatti (di cui si farà cenno) hanno una certa importanza nel caso di specie, poiché la pochezza, la futilità e la evidente strumentalità delle azioni intraprese dai membri del Consiglio Direttivo ed i giudizi espressi da sedicenti organi super partes denotano gli intenti discriminatori posti in essere dai rappresentanti del CTS coinvolti nella vicenda nei confronti del Sig. Lucio Claudio PAROLIN

Alla luce di quanto sopra osservato i fatti narrati con il presente atto (ciascuno di essi documentato da quanto prodotto) si iscrivono a tre distinte categorie di comportamenti illeciti ed illegittimi:

1. La violazione, reiterata e pervicace, delle regole “contrattuali” che gli stessi organi direttivi e giudicanti del CTS si sono dati
2. La violazione dei più elementari diritti di contestazione e difesa che devono caratterizzare : i ) erga omnes ogni associato e consociato ; ii) i membri di una qualsiasi associazione o Comitato, ivi compreso il CTS, allorché venga rilevato un fatto contrario agli interessi dell’Ente medesimo
3. La violazione dell’altrettanto elementare principio del nostro ordinamento che pone il divieto di atti di discriminazione. Circostanza quest’ultima riconducibile al più generale divieto del neminem laedere sancito dall’art. 2043 c.c.

In ordine ai primi due profili su indicati le violazioni sono di tale palese natura da escludere, quasi, ogni superfluo commento.

Dagli atti che il CTS ha fino ad oggi posto a disposizione del ricorrente (dal febbraio 2017 il Comitato si è ben guardato da trasmettere per intero la documentazione richiesta dal Sig. Claudio Parolin) non è dato nemmeno comprendere nei confronti di “chi” sia stato attivato il procedimento disciplinare originariamente avviato prima del 10 gennaio 2017 e del quale si ha traccia documentale di un atto conclusivo dell’istruttoria (il verbale del Collegio dei Probiviri del 10 gennaio 2017).

Parrebbe di comprendere - ma solo in forza del contenuto del verbale del Collegio dei Probiviri in data 25 luglio 2017 - che a seguito del venir meno di un rapporto di affiliazione tra AKSI e l’Associazione Movimento Libere DBN sia sorta questione circa il contenuto di una comunicazione avente ad oggetto il rinnovo routinario della tessera a quegli associati già in comune tra le due Associazioni.

Solo nel verbale del 25 luglio si rintraccia l’espressione concreta che avrebbe determinato la sospensione di un anno (*così tanto diffamatoria da aver indotto la Procura della Repubblica a richiedere l’archiviazione del procedimento)*

Appare quindi evidente che potenziale responsabile non è il Sig. Lucio Claudio PAROLIN personalmente, ma l’Associazione della quale egli è il legale rappresentante. A sua volta detta Associazione è membro del CTS ed è soggetta, al Codice di Autodisciplina del Comitato.

Ciò posto il Consiglio Direttivo, nella persona del Presidente Franco Sammaciccia, nel rispettare le regole a cui è sottoposto avrebbe dovuto, ai sensi dell’art. 7 del predetto Codice vagliare la situazione ed informare gli Organi Regionali per i relativi provvedimenti ( Art. 7 *Eventuali inadempienze di uno o più articoli della presente Carta etica potranno essere segnalate al Consiglio direttivo che, vagliata l’istanza, potrà, se del caso, trasmetterla ai competenti organi regionali per i relativi provvedimenti )* All’evidenza “vagliare” significa. assumere informazioni, avere chiarimenti, comprendere la situazione. Attività che non risultano essere state eseguite e che certamente non sono state effettuate ascoltando l’autore delle presunte *malefatte.*

Inutile reiterare, poi, che il Collegio dei Probiviri non ha compiuto alcuna attività istruttoria, atteso che con tale termine si intende una attività finalizzata ad accertare una “situazione data”. Anzi! Come risulta in modo lapalissiano dal verbale del Collegio dei Probiviri del 10 gennaio 2017, l’organismo giudicante si è rifiutato (*contravvenendo ai propri obblighi)* di ascoltare o richiedere una qualsiasi difesa del Sig. Claudio Parolin

Non solo! Il Collegio dei Probiviri si è reso partecipe - perdendo completamente la sua imparzialità - del volere del Consiglio Direttivo il quale - pur di non prendere atto delle violazioni commesse e ben rappresentate dal Difensore Civico Regionale, prima che dal legale del Sig. Claudio PAROLINI - ha letteralmente “costruito a posteriori ” la pretesa natura cautelare della sospensione nonostante il non equivoco contenuto del verbale del Collegio dei Probiviri del 10 gennaio 2017 e della successiva comunicazione di irrogazione della sanzione

In altri termini quella che il Sig. Lucio Claudio Parolin ha definito nelle proprie comunicazione una “furbata” e che in termini giuridici può essere definita come un palese travisamento dei propri atti utilizzato per occultare le proprie oggettive responsabilità. Un atto illecito ed illegittimo esclusivamente finalizzato ad un proprio interesse estraneo all’oggetto del procedimento.

Circostanza ulteriormente aggravata dall’aver violato - il Comitato ed i suoi organi - i propri obblighi di correttezza e lealtà nel corso del procedimento avanti il Difensore Civico, occultando di aver proceduto alla riunione del Collegio dei Probiviri ( 25 luglio 2017 ) ed alla delibera della sanzione ( in data 11 settembre). Ciò che ha trasformato l’incontro del 3 ottobre 2017 avanti il Difensore Civico in una “farsa”, atteso che una delle parti (il Comitato) aveva già assunto le proprie decisioni. Con buona pace del rispetto delle regole

Ad analoghe conclusioni si deve giungere anche con riferimento alla violazione delle più elementari regole di contestazione e difesa che sovrintendono il nostro ordinamento.

La Giurisprudenza è orientata a ritenere che il procedimento disciplinare (soprattutto in seno ad Associazioni o Comitati) altro non è che un “arbitrato irrituale ed a forma libera” nel quale non possono, però, “sacrificarsi” almeno due principi fondamentali del contraddittorio che assumono valore costituzionale: il diritto di conoscere compiutamente l’oggetto dell’accusa e la possibilità di difendersi

Sul punto si è già ampiamente esposto ed all’evidenza non vi è nulla da aggiungere.

Piuttosto deve essere precisato che se il procedimento disciplinare è assimilabile ad un arbitrato irrituale a forma libera di certo è priva di ogni efficacia la decisione assunta da un arbitro non imparziale quale è, nel caso di specie, il Collegio dei Probiviri che avrebbe deciso in ordine ad una presunta lesione da esso stesso subita.

In questo caso il Collegio dei Probiviri sarebbe almeno caratterizzato da una situazione di incompatibilità o almeno di conflitto di interessi macroscopica. Ciò che avrebbe dovuto indurre, ancora una volta il Consiglio Direttivo a rispettare le regole e provvedere ai sensi dell’art 7 del Codice di Autodisciplina

Non meno rilevante la precisa volontà discriminatoria da parte dei Membri del CTS , in particolari i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, nei confronti del Sig. Lucio Claudio Parolin . Essa è desumibile - e probatoriamente consolidata - i) da ciascuna delle condotte poste in essere dai diversi Responsabili del Comitato che, a vario titolo, sono intervenuti nella vicenda; ii) dalle effettive ragioni che hanno giustificato le su indicate condotte : la volontà di escludere il Sig. Lucio Claudio Parolin e l’Associazione della quale è Presidente dalle elezioni di luglio 2017 e, soprattutto, dalla relativa campagna elettorale; iii) la oggettiva pretestuosità delle contestazioni mosse al Sig Lucio Claudio PAROLIN che si pongono in un evidente rapporto di abnormità tra fatto contestato e sanzione applicata.

Con riferimento al primo profilo ( *le condotte dei responsabili del CTS )* già la narrazione in premessa al presente atto ed i relativi documenti sono significativi di una volontà e di un obiettivo estraneo ( e deviato ) rispetto alle regole che ordinano il procedimento disciplinare ed agli scopi per cui questo è previsto.

La violazione dei più elementari diritti di difesa ( tanto quelli previsti negli atti interni che quelli propri di un qualsiasi procedimento di natura , per così dire, arbitrale ) è tanto macroscopica da non lasciare che due alternative: l’assoluta ignoranza delle regole minimali dei rapporti consociativi o la malafede nell’agire. Tertium non datur. Ma se tale dubbio - pur in una sua natura astratta - sarebbe ipotizzabile in occasione della sanzione applicata a seguito della delibera del Collegio dei Probiviri del 10 gennaio 2017 , ogni alternativa si dissolve allorché il Comitato - nelle persone dei suoi responsabili - si oppone alla contestazione di violazione dei più elementari diritti di difesa (*come eccepiti dal legale del Sig. Lucio Claudio Parolin e dal Difensore Civico*) adducendo la natura cautelare della prima sospensione. Una tale presa di posizione non può essere affatto giustificata con la buona fede

Al contrario - come meglio esposto nei precedenti paragrafi - il Comitato ha proseguito, con pervicacia e protervia, in un comportamento che ha violato le regole di correttezza e lealtà stabilite dalla legge regionale per il procedimento avanti il Difensore Civico.

Si sono già accennate le ragioni che, nella realtà, hanno giustificato detti comportamenti: la volontà di escludere e, quindi, discriminare il Sig Parolin per le elezioni del luglio 2017. Come risulta dalla copiosa comunicazione i ricorrenti hanno sempre segnalato - e con maggior forza nel periodo pre elettorale - l’opportunità di procedere ad un ricambio generazionale delle cariche e ciò con lo scopo di dare maggiore vitalità al Comitato. In conformità ai principi sempre espressi e, soprattutto, praticati dal Sig. Parolin egli - fin dalla tornata elettorale del 2011 - ebbe a non riproporre la propria candidatura. E nello stesso spirito ebbe a proporre reiteratamente la previsione di un limite di mandato per gli incarichi direttivi.

In questo contesto “politico” - evidentemente caratterizzato da una legittima contrapposizione tra le parti - il Sig. Lucio Claudio PAROLIN ebbe ad evidenziare alcune condotte non conformi alle regole del Comitato ed a tal fine richiese espressamente agli Organi della Regione Lombardia un attento monitoraggio delle elezioni, riservando di agire nelle competenti sedi qualora la situazione lo avesse richiesto

In questo quadro è indispensabile aggiungere come Il Sig. Lucio Claudio Parolin sia riconosciuta quale persona particolarmente autorevole nel settore delle discipline bionaturali ed ovviamente tale autorevolezza si sarebbe tradotta in un “peso politico” non indifferente nelle scelte degli elettori

Come risulta dalla documentazione che si produce il Sig. Lucio Claudio PAROLIN

Nel 1983 fonda il primo centro di shiatsu in Italia a Milano

Nel 1985 fonda la prima scuola nazionale di shiatsu in Italia, l’Accademia Italiana Shiatsu, che diventa in pochi anni un punto di riferimento internazionale nel settore. Dal punto di vista formativo introduce delle novità che determina l’esistenza di 50 sedi, 70 istruttori e decine di migliaia di allievi.

Nel 1991 fonda la Federazione Italiana Shiatsu, prima associazione professionale e nel 1999 fonda l’associazione professionale operatori shiatsu che raggiunge rapidamente i 1.800 soci

Nel 1997 fonda la rivista “Shiatsu Do” (che muterà gradualmente il titolo in “Arte del Vivere allargandosi alle altre discipline) pubblicata per 20 anni fino al 2007 con cadenza bimestrale/trimestrale (per 3 anni anche in edicola con allegato un CD musicale). Anche il libro “Shiatsu Do – l’incontro”, divulgato in oltre 6.000 copie in 2 edizioni e 4 ristampe, è stato un importante veicolo di divulgazione di una nuova cultura.

Nel 2001 è l’ideatore del nuovo settore delle DBN che aggrega sotto un'unica “cultura della vitalità” le decine di discipline che fino allora si muovevano in ordine sparso. Prende contatto con numerose regioni per proporre ai rispettivi Consigli una bozza di legge per la divulgazione e la tutela delle DBN ottenendo l’approvazione in 7 regioni. Il termine “discipline bionaturali o DBN” è stato coniato ed introdotto dal Sig. Claudio Parolin

Dal 2005 al 2015 ha, nei fatti, avviato e gestito il Comitato Tecnico Scientifico (indipendentemente dalle cariche formali ricoperte) curando in prima persona la concreta attuazione della legge 2/2005 Lombardia delle DBN portando il numero degli enti membri del CTS a 150 unità e le iscrizioni di operatori nel Registro Regionale a un migliaio (oltre a un centinaio di enti di formazione).

Si tratta sicuramente della persona più nota e dell’esponente più autorevole nel mondo dello shiatsu e delle DBN sia in Italia che all’estero; tanto è vero che:

1) È stato invitato nel dicembre 2003 al Congresso dell’Organizzazione Mondiale della Salute di Milano nel corso del quale ha presentato il nuovo settore delle DBN.

2) Nel corso dei 4 Convegni organizzati dal CTS negli anni tra il 2007 e il 2015 (2 “celebrati” nella Sala Consiliare della Regione Lombardia) con la partecipazione di esponenti di rilievo nazionale della cultura e della politica il Sig. Lucio Claudio Parolin ha rappresentato le DBN chiudendo con la propria relazione tutti 4 gli eventi.

Nella ricerca dell’ IRER (Istituto di Ricerca della Regione Lombardia) svolta e pubblicata nel gennaio 2010 dalla Regione Lombardia tutti i riferimenti culturali riportati nel capitolo dedicato alle DBN sono riferiti a testi attribuiti al Sig. Lucio Claudio Parolin tratti dalla rivista “Shiatsu Do – Arte del Vivere”.

Nel 2005, in occasione del 100° anniversario della nascita di Tokushiro Namikoshi (padre dello shiatsu) il Sig. Lucio Claudio Parolin è stato invitato a Tokio per partecipare alle celebrazioni e a tenere una lezione ad allievi e docenti della principale scuola storica di shiatsu del Giappone

Non può che concludersi come sia sufficiente porre in correlazione:

1. le reiterate violazioni ampiamente descritte nei paragrafi precedenti e la protervia nel proseguire l’azione disciplinare nelle more delle elezioni
2. gli intenti elettorali rappresentati dal Sig. Lucio Claudio Parolin fin dal 2016
3. l’autorevolezza del Sig. Lucio Claudio Parolin
4. la pochezza (o meglio la sostanziale insussistenza di violazioni del codice disciplinare ) delle accuse e l’abnormità ( in termini di sproporzione della sanzione irrogata ) aggravata dalla presentazione di una denuncia querela per diffamazione per la quale è intervenuta richiesta di archiviazione da parte della Procura della repubblica

per ritenere l’esistenza di un intento discriminatorio nei confronti del Sig. Lucio Claudio Parolin finalizzato ad escluderlo dalla campagna elettorale e dalle elezioni del Comitato Tecnico Scientifico

L’AZIONE DI MERITO

L’azione di merito - in ragione di quanto già esposto - avrà ad oggetto - in ordine alle disposizioni vigenti e vincolanti per ciascun membro del Comitato Tecnico Scientifico - l’accertamento della illegittimità ed illiceità dell’intera procedura disciplinare in conseguenza della violazione dell’art 7 del Codice di Autodisciplina dei membri del Comitato Tecnico Scientifico da parte dei Membri del Consiglio Direttivo, dell’art. 2 lett. i del Regolamento di funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico da parte dei membri del Consiglio Direttivo, nonché dell’art. 5 del Regolamento di funzionamento del Collegio dei Probiviri da parte dei membri del Collegio dei Probiviri per avere omesso di avviare l’istruttoria prevista dal citato regolamento, per avere omesso di informare compiutamente il Sig. Lucio Claudio Parolin delle accuse allo stesso ascritto, per aver omesso di consentire al medesimo di esercitare il proprio diritto di difesa e per avere assunto , in situazione di incompatibilità e/o conflitto di interessi, una delibera di responsabilità a carico del Sig. Lucio Claudio Parolin rispetto a fatti asseritamente lesivi dello stesso Collegio dei Probiviri

In ogni caso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2043 c.c. l’azione di merito avrà ad oggetto

* l’accertamento della illiceità e/o illegittimità dell’intera procedura disciplinare avviata e conclusa nei confronti del Sig. Lucio Claudio Parolin per violazione dei principi fondamentali del contraddittorio che assumono valore costituzionale quali il diritto di conoscere compiutamente l’oggetto dell’accusa e la possibilità di difendersi, nonché l’avere assunto i membri del Collegio dei Probiviri la funzione deliberante su una azione disciplinare avente ad oggetto fatti contestati come lesivi dello stesso Collegio dei Probiviri in violazione del principio di astensione e/o incompatibilità previsto in linea generale per gli arbitrati irrituali a forma libera assimilabili alla procedura disciplinare interna di Enti e/o Associazioni
* l’accertamento della illiceità e della illegittimità della condotta assunta dai membri del Consiglio Direttivo nel corso del procedimento avanti il Difensore Civico in violazione dell’art. 9 della Legge Regionale n. 18 del 2010: i ) per aver violato gli obblighi di correttezza e lealtà nell’ambito della partecipazione al medesimo procedimento avendo prima della sua conclusione ( in data 3 ottobre 2017 ) - occultandolo al Sig. Lucio Claudio Parolin controparte nel citato procedimento - convocato il Collegio dei Probiviri nella riunione del 25 luglio 2017 ed aver deliberato in data 11 settembre 2017 la sospensione per due anni del Sig. Claudio Parolin dal CTS.
* l’accertamento della illiceità dei comportamenti su descritti i quanto discriminatori nei confronti del Sig. Lucio Claudio Parolin e finalizzati ad escludere il medesimo dalla campagna elettorale e dalle elezioni del Comitato indette ed effettuate nel mese di luglio 2017 e per gli effetti dichiarare l’inefficacia e/O l’invalidità e/o l’illegittimità delle elezioni del Comitato CTS tenutesi nel luglio 2017

Per gli effetti dell’accertamento su indicato ( in ciascuno dei capi indicati ) la domanda avrà ad oggetto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal Sig. Claudio Parolin e dall’Associazione Movimento Libere DBN , in persona del Suo presidente Sig. Claudio Parolin, e per i quali si chiede, nel merito, la condanna in solido , con il Comitato Tecnico Scientifico, dei Sigg.ri

Jose BELLESINI - FIorella MIRABASSI - Elena PAGLIUCA - Antonella BANDINI - Walter SOROSINA - Giorgio BERTAZZONI quali Membri del Consiglio Direttivo fino alle ultime elezioni

Fiorella Maria Bernardette CAPUZZO - Dario BONATTI - Douglas GATTINI - Eliane MATUK - Pietro MALNATI - Bruna CAMARDA - Isabella TAVILLA quali membri del Collegio dei Probiviri fino alle ultime elezioni

Franco SAMMACICCIA, già Presidente del CTS

Antonello CALABRESE, Presidente del CTS successivamente alle ultime elezioni

Riservando all’atto di merito la completa quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti è sufficiente in questa sede rappresentare il grave nocumento economico patito dall’Associazione Movimento Libere DBN che proprio in ragione degli avvenuti illeciti, provvedimenti sanzionatori ha registrato una flessione di associati che fino al 31 dicembre 2016 registravano un incremento annuo nell’ordine del 26%, mentre nel 2017 tale incremento è stato praticamente azzerato (+7% ascrivibile ad una nuova figura di socio introdotta nel 2017) registrando un abnorme incremento dei mancati rinnovi (oltre il 30% più del doppio rispetto il 2016) in particolare proprio tra i soci iscritti ai registri regionali. Inevitabilmente il venir meno delle risorse patrimoniali ha determinato il correlativo venir meno delle iniziative e dell’attività dell’Associazione . Sotto questo profilo il danno patrimoniale economico è pari ad Euro 15.000,00 oltre ad un autonomo danno non patrimoniale dell’Ente che non può essere commisurato in una somma inferiore ad Euro 20.000,00

A ciò si aggiungano i notevoli danni patiti dal Sig.Lucio Claudio Parolin nell’ambito della propria attività professionale e non meno quelli non patrimoniali legali alla sua immagine, alla notorietà ed all’autorevolezza culturale nel settore delle DBN. Danno che non può essere commisurato, anche in via equitativa, in una misura inferiore ad Euro 40.000,00

PERICULUM IN MORA

L’irreparabilità del pregiudizio è di evidenza nelle conseguenze - appunto irreversibili - della sanzione disciplinare della sospensione per anni due definitivamente irrogato con comunicazione del 11 ottobre 2017 ricevuta dai ricorrenti in data 20 ottobre 2017 : la definitiva impossibilità di partecipare alle attività del Comitato Tecnico Scientifico , per l’Associazione, e la sospensione dell’iscrizione dal Registro Regionale.

Come noto l'irreparabilità del danno sussiste non solo qualora il danno non sia suscettibile di reintegrazione in forma specifica o qualora il risarcimento non sia suscettibile di valutazione patrimoniale, ma anche tutte le volte in cui la reintegrazione per equivalente, il risarcimento e tutti gli altri rimedi eccezionali non siano sufficienti ad attuare pienamente ed integralmente il diritto dedotto in giudizio ; che nella specie è individuabile in quello legittimamente preteso dai ricorrenti di poter continuare ad esercitare la propria attività di membro del Comitato Tecnico Scientifico e di iscrizione al Registro Regionale

Ciò che giova a qualificare l'irreparabilità del danno è, infatti, la realizzabilità e la soddisfazione del diritto o dell'interesse che costituiscono il nucleo ineliminabile della situazione sostanziale da tutelarsi, in quanto se tale diritto o interesse corresse il rischio di restare anche solo parzialmente insoddisfatto, come nel caso di specie, il danno minacciato ( risoluzione del contratto ) va indubbiamente qualificato come irreparabile

In definitiva l'irreparabilità del pregiudizio che giustifica l'accoglimento del ricorso ex art. 700 va intesa dunque non solo nel senso di irreversibilità del danno alla situazione soggettiva di cui si invoca la cautela - come accade nel caso tipico di minaccia ad un diritto a contenuto non patrimoniale - ma anche come insuscettibilità di tutela piena ed effettiva della situazione medesima all'esito del giudizio di merito.

Sul punto deve essere considerata, altresì, la buona fede dei ricorrenti che nell’immediatezza della prima sospensione (febbraio 2017) hanno contestato il provvedimento ed hanno attivato le necessarie procedure avanti il Difensore Civico Regionale al fine di giungere ad una conciliazione. Il procedimento si è concluso, come sopra rappresentato, con la riunione del 3 ottobre ed il successivo verbale inviato ai ricorrenti alla fine del mese di ottobre 2017. Tempi non brevi determinati dal comportamento scorretto e non conforme ai canoni di lealtà del Comitato Tecnico Scientifico in violazione dell’art. 9 della Legge Regionale n 18 del 2010

§§§§§§§

Tutto ciò premesso in fatto ed in diritto i ricorrenti, come sopra rappresentati difesi e domiciliati assumono le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito

rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

* Previo ogni incombente di legge, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti e previa attività istruttoria ritenuta indispensabile in relazione ai presupposti ed ai fini dei provvedimenti oggetto della domanda cautelare

NEL MERITO DEL GIUDIZIO CAUTELARE

* Pronunciare con propria ordinanza l’inefficacia e/o l’invalidità e/o l’illegittimità della sospensione per anni due dalla partecipazione quale membro del Comitato Tecnico Scientifico DBN e dal Registro Regionale degli operatori in DBN inflitta al Sig. Lucio Claudio PAROLIN ed all’Associazione Movimento Libere DBN con comunicazione datata 11 ottobre 2017 e per gli effetti ordinare al Comitato Tecnico Scientifico DBN la immediata reintegrazione dei ricorrenti quali membri del CTS ed all’iscrizione del Registro Regionale degli operatori in DBN
* Con vittoria di spese e compensi di fase

Si produce:

1. Comunicazioni 11 ottobre 2017 di irrogazione della sospensione
2. Comunicazione 18 gennaio 2017
3. Comunicazione Avv. Basadonna 20 febbraio 2017
4. Comunicazione 22 febbraio 2017
5. Comunicazioni Difensore Civico Regionale 26 aprile 2017 e 12 maggio 2017
6. Verbale Collegio dei Probiviri 10 gennaio 2017
7. Verbale Collegio dei Probiviri 25 luglio 2017
8. Richiesta memoria da Collegio dei Probiviri 25 maggio 2017
9. Comunicazione da Lucio Claudio Parolin a Collegio dei Probiviri 5 giugno 2017
10. Richiesta memoria da Collegio dei Probiviri 29 giugno 2017
11. Comunicazione da Lucio Claudio Parolin a Collegio dei Probiviri 12 luglio 2017
12. Comunicazioni da Lucio Claudio Parolin inerenti le elezioni del CTS
13. Comunicazione da Lucio Claudio Parolin ( associazione Movimento Libere DBN ) a Regione Lombardia 28 giugno 2017
14. Fascicolo documenti curriculum Lucio Claudio Parolin
15. Profili e Piani dell’Offerta Formativa per Operatori in Discipline Bio-Naturali definiti dal Comitato Tecnico delle DBN in attuazione della Legge della Regione Lombardia 2/2005 – Norme in Materia di Discipline Bio-Naturali”, 29 giugno 2009.
16. Regole di funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico DBN
17. Regole di funzionamento del Collegio dei Probiviri

Ai fini del contributo unificato il valore del presente procedimento è indeterminabile ed il relativo contributo è pari ad Euro 259,00 oltre Euro 27,00 di diritti di segreteria

Con osservanza

Milano,

Avv. Maurizio VECCHIO